

Legge regionale 9 aprile 2004, n. 10 (BUR n. 40/2004) – Testo storico

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZIO DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA"

Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

1. Le parole *"direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea"* e le parole *"disposizioni di leggi e regolamenti nella materia"* contenute nell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e non la circolazione acquea.